



Bruxelles, 20.7.2021
COM(2021) 409 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale**

1. INTRODUZIONE

La direttiva 2014/41/UE sull'ordine europeo di indagine penale¹ ("la direttiva") stabilisce un unico quadro globale basato sul principio di riconoscimento reciproco che consente alle autorità di uno Stato membro di ottenere prove da un altro Stato membro.

La direttiva è stata proposta su iniziativa di 7 Stati membri². Il Consiglio e il Parlamento europeo l'hanno adottata conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il 3 aprile 2014 ed è vincolante per tutti gli Stati membri fatta eccezione per l'Irlanda e la Danimarca.

La direttiva ha sostituito i quadri esistenti per l'acquisizione di prove, ossia la convenzione dell'UE del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale³, la decisione quadro 2008/978/GAI sul mandato europeo di ricerca delle prove⁴ e la decisione quadro 2003/577/GAI sul sequestro probatorio⁵.

Gli elementi principali della direttiva sono elencati in appresso.

- L'ordine europeo di indagine ("OEI") è una **decisione giudiziaria** emessa o convalidata da un'autorità competente di uno Stato membro per compiere uno o più atti di indagine o per fare in modo che essi siano riconosciuti in un altro Stato membro ai fini di acquisire prove;
- esso copre **qualsiasi atto di indagine**⁶, fatta eccezione per l'istituzione di una squadra investigativa comune, in tutte le fasi del procedimento penale;

¹ Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

² Austria, Bulgaria, Belgio, Estonia, Slovenia, Spagna e Svezia.

³ Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1).

⁴ Decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 72). Tale decisione quadro è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/95 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativo all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 9).

⁵ Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45).

⁶ L'OEI consente ad esempio l'audizione di persone sottoposte a indagini e di testimoni, anche tramite videoconferenza, e la raccolta di informazioni relative a conti bancari e altri conti finanziari, oppure misure di conservazione delle prove.

- gli Stati membri sono tenuti a **riconoscere e a dare esecuzione rapidamente a un OEI senza ulteriori formalità** e tale ordine può essere rifiutato soltanto in circostanze limitate, ad esempio interessi essenziali di sicurezza nazionale e rispetto dei diritti fondamentali;
- la direttiva stabilisce **termini** rigorosi per la raccolta delle prove richieste;
- mette a disposizione **moduli tipo** per la compilazione di un OEI (allegato A), per confermare la ricezione (allegato B) nonché per inviare una notifica di intercettazione di telecomunicazioni nel territorio dello Stato membro notificato (allegato C)⁷;
- esso contiene diverse **garanzie supplementari per tutelare i diritti della difesa**, in particolare all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 6 e all'articolo 14.

Nel gennaio del 2021 la Commissione ha proposto una modifica all'articolo 20 della direttiva per allinearla alle norme dell'UE sulla protezione dei dati personali⁸.

Ai sensi dell'articolo 37 della direttiva la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva sulla base di dati sia qualitativi sia quantitativi. Tale relazione deve comprendere in particolare la valutazione dell'impatto della direttiva sulla cooperazione in materia penale e sulla protezione delle persone, nonché l'esecuzione delle sue disposizioni riguardanti l'intercettazione delle telecomunicazioni alla luce degli sviluppi tecnici.

La prima parte della presente relazione descrive la situazione corrente dell'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri, concentrandosi sulle disposizioni principali, fondamentali per il buon funzionamento dell'OEI. La seconda parte fornisce invece una panoramica degli elementi chiave relativi all'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri.

Nel redigere la presente relazione la Commissione ha utilizzato le informazioni fornite dagli Stati membri al momento della notifica delle misure nazionali di recepimento della direttiva nonché le risposte al questionario delle autorità competenti e degli avvocati degli Stati membri, oltre a quelle di Eurojust e della rete giudiziaria europea (RGE) in materia penale.

La presente relazione riguarda tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva.

⁷ Il Consiglio ha pubblicato orientamenti su come compilare tali moduli:
<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5291-2020-INIT/en/pdf>.

⁸ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/41/UE per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali (COM/2021/21 final).

2. VALUTAZIONE GENERALE

Alla scadenza del periodo di recepimento, ossia al 22 maggio 2017 (articolo 36, paragrafo 1), soltanto 2 Stati membri avevano comunicato le misure necessarie alla Commissione, mentre altri 8 Stati membri hanno notificato misure nei giorni e nelle settimane successivi.

Nel luglio del 2017 la Commissione ha avviato procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 258 TFUE nei confronti di 13 Stati membri (Austria, Bulgaria, Cipro, Cechia, Grecia, Spagna, Croazia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Svezia e Slovacchia) per non aver notificato le misure di recepimento della direttiva. Nel gennaio del 2018 la Commissione ha inviato pareri motivati a Austria, Bulgaria, Spagna e Lussemburgo, in quanto non avevano ancora notificato le misure di recepimento. A settembre del 2018 tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva avevano notificato alla Commissione le loro misure nazionali di recepimento. L'analisi delle misure notificate non ha individuato alcun elemento mancante significativo a sé stante. Le procedure di infrazione per mancata comunicazione delle misure di recepimento sono state quindi chiuse⁹.

3. PUNTI SPECIFICI DI VALUTAZIONE

3.1. Autorità competenti e autorità centrali

L'articolo 33, paragrafo 1, impone agli Stati membri di informare la Commissione in merito alle autorità competenti per l'emissione e l'esecuzione degli OEI nonché in merito alla o alle autorità centrali, laddove designate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3. Tutti gli Stati membri hanno inviato le loro notifiche alla Commissione.

3.1.1. Autorità di emissione (articolo 2, lettera c))

L'articolo 2, lettera c), stabilisce che il termine "autorità di emissione" comprende un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero¹⁰. Comprende anche qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale, a condizione che l'OEI sia convalidato da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero.

⁹ Ciò non pregiudica le procedure di infrazione che la Commissione può avviare nei confronti di alcuni Stati membri quando constatata che le misure nazionali notificate non recepiscono correttamente la direttiva o si osservano carenze sistemiche nella sua applicazione pratica.

¹⁰ L'articolo 1, paragrafo 1, specifica che gli OEI sono decisioni giudiziarie emesse o convalidate da autorità competenti.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito¹¹ che le nozioni di "autorità giudiziaria" e di "autorità di emissione" di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, lettera c), comprendono il pubblico ministero di uno Stato membro indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale esistente tra tale pubblico ministero e il potere esecutivo di tale Stato membro oppure dall'esposizione di detto pubblico ministero al rischio di essere soggetto, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte del suddetto potere nell'ambito dell'adozione di un ordine europeo di indagine.

Nella maggior parte degli Stati membri, le autorità competenti ad emettere gli OEI sono i pubblici ministeri, i magistrati inquirenti o gli organi giurisdizionali. In uno Stato membro, soltanto gli organi giurisdizionali sono competenti per l'emissione di OEI, mentre un altro Stato membro ha designato la propria autorità fiscale, che gode dei diritti e soddisfa le competenze di un pubblico ministero, ad agire in veste di autorità di emissione, conformemente all'articolo 2, lettera c), punto i)¹². Meno della metà degli Stati membri si è avvalsa della possibilità di nominare autorità inquirenti competenti, quali i servizi di polizia, come autorità di emissione a norma dell'articolo 2, lettera c), punto ii). In alcuni casi autorità amministrative sono state nominate autorità di emissione nei procedimenti relativi ad illeciti amministrativi. Pubblici ministeri, magistrati inquirenti od organi giurisdizionali sono stati nominati come autorità di convalida per tali OEI. In uno Stato membro non è stata nominata un'autorità di convalida per gli OEI emessi da un'autorità amministrativa nel contesto di procedimenti per illeciti amministrativi. Quasi tutti gli Stati membri hanno attuato correttamente questa disposizione.

3.1.2. Autorità di esecuzione (articolo 2, lettera d))

La grande maggioranza degli Stati membri ha designato le autorità competenti ad emettere gli OEI affinché agiscano anche in veste di autorità di esecuzione. In alcuni Stati membri le autorità competenti a riconoscere gli OEI e a garantirne l'esecuzione sono anche autorità amministrative o di contrasto.

3.1.3. Autorità centrali (articolo 7, paragrafo 3)

L'articolo 7, paragrafo 3, prevede che gli Stati membri possano designare una o più autorità centrali affinché assistano le autorità competenti. Gli Stati membri possono affidare a tali autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrative degli OEI e della relativa corrispondenza ufficiale.

Un numero significativo di Stati membri ha notificato alla Commissione almeno un'autorità centrale. Nella maggior parte dei casi, i ministeri della Giustizia sono stati nominati ad agire in

¹¹ Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2020, *Staatsanwaltschaft Wien/A. e a.*, C-584/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:1002.

¹² Cfr. causa C-66/20 pendente dinanzi la Corte di giustizia dell'Unione europea.

veste di autorità centrali, mentre sono diversi i compiti assegnati loro. Alcune di queste autorità centrali possono inoltre fornire assistenza nella trasmissione e nella ricezione amministrative degli OEI, e soltanto un numero esiguo di tali Stati membri richiede che tutti gli OEI in arrivo siano inviati attraverso le loro autorità centrali. In alcuni casi, sono state notificate più autorità centrali. In alcuni Stati membri, le autorità possono fornire assistenza, anche se non formalmente notificate come autorità centrali.

Un paio di Stati membri ha conferito ulteriori poteri alle proprie autorità centrali designate (ad esempio assegnando ad esse la competenza per lo svolgimento di un controllo preliminare per verificare la ricezione di tutti i documenti necessari oppure per rifiutare l'esecuzione di un OEI in determinate condizioni). Quasi tutti gli Stati membri hanno attuato correttamente questa disposizione.

3.2. Definizione e portata dell'OEI e tipi di procedimenti per i quali può essere emesso

3.2.1. Definizione di ordine europeo di indagine (articolo 1)

Tutti gli Stati membri hanno recepito l'articolo 1, paragrafo 1, che definisce l'ordine europeo di indagine (OEI) come una decisione giudiziaria emessa per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro ai fini di acquisire prove. Il considerando 25 precisa che la direttiva stabilisce le regole sul compimento di un atto di indagine in tutte le fasi del procedimento penale, compresa quella processuale. In un numero esiguo di Stati membri un OEI può essere emesso anche durante l'esecuzione di una sentenza o di una pena. Uno Stato membro ha specificato che un OEI può essere emesso anche per misure procedurali aggiuntive.

Alcuni Stati membri non hanno fatto esplicito riferimento, nelle loro disposizioni di recepimento, al diritto delle persone sottoposte a indagini o degli imputati, oppure di un avvocato per loro conto, di richiedere l'emissione di un OEI (articolo 1, paragrafo 3), ma ciò può essere dovuto al fatto che le procedure penali nazionali lo consentono già.

La grande maggioranza degli Stati membri non ha fatto esplicito riferimento ai diritti fondamentali e ai principi giuridici (articolo 1, paragrafo 4) nelle proprie disposizioni di recepimento. Tuttavia un numero esiguo di Stati membri ha fatto riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alle costituzioni nazionali o alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ciò nonostante la maggior parte degli Stati membri rende esplicitamente la condizione generale del rispetto dei diritti fondamentali un motivo di rifiuto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1), lettera f) in caso di violazione.

3.2.2. Ambito di applicazione (articolo 3)

L'articolo 3 della direttiva stabilisce che l'OEI si applica a qualsiasi atto di indagine, tranne all'istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra. I considerando 9 e 34 chiariscono che la direttiva non dovrebbe applicarsi alle

osservazioni transfrontaliere di cui alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen¹³ e a provvedimenti provvisori in vista della confisca.

La maggior parte degli Stati membri ha recepito l'articolo 3 in maniera esplicita. Pochi Stati membri hanno aggiunto ulteriori eccezioni, in particolare la raccolta di dati del casellario giudiziario, l'assistenza giudiziaria nel contesto della notifica di atti processuali, l'audizione dell'imputato mediante conferenza telefonica e il sequestro di oggetti soggetti a confisca. L'osservazione transfrontaliera di cui alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è stata esplicitamente esclusa dall'ambito di applicazione dell'OEI in un numero esiguo di Stati membri. Quasi tutti gli Stati membri hanno attuato correttamente questa disposizione.

3.2.3. Tipi di procedimenti (articolo 4)

L'articolo 4 della direttiva stabilisce che un OEI può essere emesso in relazione a un procedimento penale in tutti gli Stati membri (articolo 4, lettera a)). Uno Stato membro richiede tuttavia che si tratti di un procedimento penale per un reato commesso nello Stato di emissione, anziché fare riferimento a "un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione". Pochi Stati membri, nella loro veste di Stati di emissione, hanno dichiarato che è possibile emettere un OEI in procedimenti per atti punibili ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione trattandosi di violazioni di norme giuridiche ai sensi dell'articolo 4, lettere b) e c), della direttiva. In un gran numero di Stati membri la legislazione di recepimento non contempla un riferimento esplicito ai procedimenti relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione (articolo 4, lettera d)). Quasi tutti gli Stati membri hanno attuato correttamente questa disposizione.

3.3. Emissione di un OEI

3.3.1. Contenuto e forma di un OEI (articolo 5, paragrafo 1)

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva stabilisce le prescrizioni per il contenuto di un OEI e stabilisce l'obbligo di emettere OEI utilizzando il modulo figurante nell'allegato A.

La maggior parte degli Stati membri ha recepito il modulo stabilito dalla direttiva in maniera completa e conforme.

3.3.2. Condizioni per l'emissione di un OEI (articolo 6)

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, un OEI può essere emesso se: a) tale emissione è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all'articolo 4, tenendo conto dei diritti della

¹³ Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

persona sottoposta a indagini o imputata; e b) l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

In alcuni Stati membri non è stato possibile individuare alcun recepimento esplicito specifico dell'articolo 6, paragrafo 1, mentre in un numero esiguo di altri Stati membri sono stati rilevati alcuni casi di recepimento scorretto.

Un numero significativo di Stati membri non ha menzionato esplicitamente la possibilità di consultare l'autorità di emissione sull'importanza di emettere un OEI (articolo 6, paragrafo 3), ma alcuni di tali Stati membri hanno adottato disposizioni orizzontali sulla consultazione dell'autorità di emissione in merito al riconoscimento e all'esecuzione di OEI. Un numero esiguo di Stati membri ha recepito l'articolo 6, paragrafo 3, facendo riferimento alla consultazione dell'autorità di emissione soltanto nelle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a). Un numero esiguo di Stati membri ha reso obbligatoria, piuttosto che discrezionale, la consultazione dell'autorità di emissione.

La maggior parte degli Stati membri ha recepito correttamente l'articolo 6. Tuttavia nel caso di alcuni Stati membri il recepimento non risulta essere conforme alla direttiva.

3.3.3. Regime linguistico (articolo 5, paragrafi 2 e 3 e articolo 33, paragrafo 1, lettera b))

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, l'OEI deve essere tradotto dalle autorità competenti dello Stato di emissione nella o nelle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in qualsiasi altra lingua che tale Stato abbia notificato come accettabile.

La maggior parte degli Stati membri ha recepito l'articolo 5, paragrafo 3, in maniera completa e conforme. Pochissimi Stati membri non l'hanno recepito esplicitamente.

Conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), più della metà degli Stati membri ha notificato di accettare OEI in una o più lingue diverse dalla propria (in genere l'inglese). Pochi Stati membri hanno subordinato l'accettazione di tali altre lingue all'urgenza della richiesta o a un impegno reciproco dell'altro Stato membro in questione. Un numero esiguo di Stati membri ha stabilito altresì regimi linguistici preferenziali per alcuni Stati membri limitrofi. Mentre la grande maggioranza degli Stati membri indica nella legislazione di recepimento la lingua che può essere utilizzata per compilare o tradurre un OEI quando lo Stato membro interessato è lo Stato di esecuzione, un numero molto ridotto di essi non specifica il regime linguistico nella propria legislazione di recepimento.

3.4. Riconoscimento ed esecuzione di un OEI

3.4.1. Riconoscimento ed esecuzione di un OEI (articolo 9)

Ai sensi dell'articolo 9, l'autorità di esecuzione è soggetta all'obbligo generale di riconoscere un OEI e di assicurarne l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui

procederebbe se l'atto di indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione.

Un numero molto esiguo di Stati membri non ha fatto esplicitamente riferimento all'obbligo di riconoscere un OEI nella propria legislazione di recepimento. Uno Stato membro ha fatto riferimento alla discrezionalità piuttosto che all'obbligo di dare esecuzione a un OEI.

La maggior parte degli Stati membri ha recepito correttamente l'articolo 9, paragrafo 2. Tale articolo impone l'obbligo di rispettare le formalità e le procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. Uno Stato membro ha previsto una disposizione discrezionale anziché una obbligatoria. In un paio di Stati membri non è stato possibile individuare le disposizioni pertinenti relative ai procedimenti penali e amministrativi. Diversi Stati membri hanno recepito il riferimento ai "principi fondamentali del diritto" come un riferimento generale al "diritto nazionale" o ai suoi "principi fondamentali".

L'articolo 9, paragrafo 3, impone all'autorità di esecuzione di restituire allo Stato di emissione un OEI non emesso da un'autorità di emissione. Un'ampia maggioranza di Stati membri ha recepito la disposizione in maniera conforme. Tuttavia pochi Stati membri non l'hanno recepita esplicitamente e uno Stato membro l'ha recepita come motivo di non esecuzione o di non riconoscimento.

In un numero esiguo di Stati membri non è stato possibile individuare un recepimento esplicito dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, che specifica come le autorità dello Stato di emissione possano prestare assistenza nell'esecuzione dell'OEI nello Stato di esecuzione, mentre in pochi altri Stati membri sono stati individuati problemi di conformità.

3.4.2. Ricorso a un diverso tipo di atto di indagine (articolo 10)

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità di esecuzione è tenuta a ricorrere a un atto di indagine alternativo rispetto a quello previsto nell'OEI se l'atto di indagine richiesto non è previsto dal diritto nazionale o qualora tale atto non fosse disponibile in un caso interno analogo.

La maggior parte degli Stati membri ha recepito l'articolo 10 in maniera conforme, mentre in pochi Stati membri sono stati individuati problemi di conformità. Si tratta ad esempio di casi in cui è discrezionale anziché obbligatorio ricorrere a un atto di indagine alternativo (paragrafo 1) oppure di casi in cui è obbligatorio anziché discrezionale ricorrere a un atto di indagine meno intrusivo (paragrafo 3), mentre pochi Stati membri hanno recepito il paragrafo 5 come motivo di non riconoscimento o di non esecuzione.

3.4.3. Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione (articolo 11, paragrafo 1, articolo 22, paragrafo 2, articolo 23, paragrafo 2, articolo 24, paragrafo 2, articolo 26, paragrafo 6, articolo 27, paragrafo 5, articolo 28, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 3, articolo 30, paragrafo 5)

L'obbligo generale di dare esecuzione a un OEI di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è limitato dai motivi facoltativi di non riconoscimento o di non esecuzione elencati all'articolo 11, paragrafo 1, nonché dai motivi aggiuntivi per taluni atti di indagine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 6, all'articolo 27, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 5.

Più della metà degli Stati membri ha recepito tutti o alcuni motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, come obbligatori, mentre gli altri Stati membri li hanno recepiti come facoltativi. Alcuni Stati membri non hanno recepito esplicitamente alcuni motivi di rifiuto conformemente all'articolo 11, paragrafo 1. Pochi Stati membri non hanno recepito o hanno recepito come motivi obbligatori i motivi aggiuntivi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 6, all'articolo 27, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 5.

Sono state riscontrate delle differenze significative negli approcci di recepimento nel caso dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), che stabilisce un motivo facoltativo di rifiuto nel caso in cui l'esecuzione dell'OEI sia contraria al principio del *ne bis in idem*. Mentre alcuni Stati membri fanno soltanto riferimento al principio stesso, altri lo specificano, e alcuni di essi aggiungono una condizione di esecuzione¹⁴.

Per il motivo di rifiuto relativo ai diritti fondamentali di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), è stato osservato un recepimento conforme in un numero significativo di Stati membri. Un paio di Stati membri non ha tuttavia fatto riferimento a tale motivo esplicito di non riconoscimento e non esecuzione. Inoltre pochi Stati membri hanno omesso i riferimenti all'articolo 6 TFUE e alla Carta, un paio di Stati membri ha fatto riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, mentre uno Stato membro ha fatto riferimento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Tutti gli Stati membri hanno recepito il motivo di rifiuto della doppia incriminazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera g), mentre alcuni Stati membri hanno incluso eccezioni o condizioni che sollevano questioni di conformità. Per quanto concerne le categorie di reati per i quali la verifica della doppia incriminazione è stata abolita, uno Stato membro non esclude tale verifica per i suoi cittadini, mentre un altro lo fa per gli atti coercitivi, fatto salvo il caso in cui tali atti siano limitati a determinati reati o vi sia una certa soglia. Uno Stato membro prevede la possibilità di subordinare alla reciprocità la non applicazione di tale motivo di non riconoscimento o di non esecuzione. Il riferimento a una misura di sicurezza detentiva manca in un numero molto esiguo di Stati membri.

¹⁴ Ciò deriva dall'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen che recita: "in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita".

Due Stati membri non hanno recepito l'articolo 11, paragrafo 2, specificando che il motivo di rifiuto della doppia incriminazione così come il motivo di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera h), non si applicano agli atti di indagine di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

La maggior parte degli Stati membri ha recepito correttamente l'eccezione per i reati tributari, in materia di dogana e di cambio, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, mentre in un numero esiguo di Stati membri mancano le misure di attuazione.

L'articolo 11, paragrafo 4, impone all'autorità di esecuzione di consultare l'autorità di emissione prima di decidere di non riconoscere o di non dare esecuzione a un OEI per alcuni dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione. La maggior parte degli Stati membri ha attuato correttamente tale disposizione, ma alcuni lo hanno fatto soltanto parzialmente, ad esempio omettendo le parole "in tutto o in parte" e "senza ritardo" oppure omettendo l'obbligo di consultare l'autorità emittente in relazione a determinati motivi di non riconoscimento o di non esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, l'autorità di esecuzione è tenuta a chiedere a un'autorità del proprio Stato membro di revocare il privilegio o l'immunità, qualora tale autorità abbia il potere di farlo. Un numero esiguo di Stati membri non ha recepito tale disposizione o l'ha recepita soltanto parzialmente.

Oltre ai motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di un OEI di cui alla direttiva, alcuni Stati membri ne stabiliscono di aggiuntivi nella loro legislazione nazionale. Ad esempio se un modulo OEI o la sua traduzione sono incompleti, errati o mancanti, se un'impugnazione nei confronti di un OEI ha esito positivo, se un OEI viene ritirato o se vi sono altre ragioni che rendono impossibile eseguire azioni procedurali.

Tali approcci diversi all'attuazione possono portare a discrepanze tra i diversi ordinamenti giuridici, le quali, a loro volta, potrebbero rendere più difficile l'applicazione della direttiva nella pratica. Come confermato dalla Corte di giustizia¹⁵, l'OEI è "certamente uno strumento fondato sui principi di fiducia e riconoscimento reciproci, la cui esecuzione costituisce il principio e il cui rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione che deve essere interpretata restrittivamente".

3.5. Termini per il riconoscimento o l'esecuzione e motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione (articoli 12 e 15)

I termini e i principi di cui all'articolo 12 sono importanti per l'efficienza dell'OEI.

¹⁵ Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2020, *A e a.*, C-584/19, ECLI:EU:C:2020:1002, punto 64.

Diversi Stati membri non hanno recepito la formulazione del paragrafo 1 relativa all'adozione della decisione di riconoscimento o di esecuzione e al compimento dell'atto d'indagine i quali hanno luogo "con la stessa celerità e priorità usate in un caso interno analogo".

Un numero esiguo di Stati membri non ha recepito il paragrafo 2, che impone all'autorità di esecuzione di prendere in considerazione la richiesta dell'autorità di emissione di dare esecuzione a un OEI entro un termine più breve o a una data specifica.

Il paragrafo 3 specifica che una decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione di un OEI deve essere adottata il più rapidamente possibile e comunque entro trenta giorni dalla ricezione dell'OEI. La grande maggioranza degli Stati membri ha recepito correttamente tale termine in maniera conforme, ma alcuni presentano problemi di conformità ad esempio perché definiscono delle eccezioni.

Il paragrafo 4 stabilisce che l'autorità di esecuzione deve dare esecuzione all'atto di indagine senza ritardo ed entro 90 giorni dalla decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione di un OEI. Tutti gli Stati membri fissano tale termine nella loro legislazione nazionale.

I paragrafi 5 e 6 consentono la proroga di tali termini. Tuttavia alcuni Stati membri sembrano non aver attuato correttamente tali disposizioni.

Il riconoscimento e l'esecuzione di un OEI possono essere rinviati per due motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Non appena tali motivi vengano meno, l'autorità di esecuzione deve adottare senza ritardo le misure necessarie per l'esecuzione dell'OEI e ne deve informare l'autorità di emissione (articolo 15, paragrafo 2). La maggior parte degli Stati membri ha recepito correttamente tali disposizioni. Pochissimi Stati membri hanno introdotto l'obbligo di rinviare il riconoscimento o l'esecuzione anziché conferire una facoltà discrezionale. Un numero esiguo di Stati membri ha recepito l'articolo 15, paragrafo 2, soltanto parzialmente.

3.6. Trasferimento delle prove (articolo 13)

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, l'autorità di esecuzione deve trasferire le prove allo Stato di esecuzione senza indebito ritardo. Le prove possono anche essere trasferite direttamente alle autorità competenti dello Stato di emissione che forniscono assistenza con l'esecuzione di un OEI conformemente all'articolo 9, paragrafo 4. Non tutti gli Stati membri hanno recepito correttamente tale disposizione.

Il trasferimento delle prove può essere sospeso in attesa di una decisione relativa a un mezzo di impugnazione conformemente all'articolo 13, paragrafo 2. Un numero esiguo di Stati membri non ha recepito tale disposizione o lo ha fatto soltanto parzialmente. Pochi Stati membri hanno previsto l'obbligo di sospendere il trasferimento delle prove e, tra di essi, uno Stato membro ha affermato che il trasferimento delle prove non deve essere sospeso in ragione di un'impugnazione.

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, l'autorità di esecuzione può trasferire temporaneamente le prove allo Stato di emissione qualora esse siano già pertinenti per altri procedimenti. Pochi Stati membri non hanno recepito questa disposizione.

3.7. Mezzi d'impugnazione (articolo 14)

L'articolo 14, paragrafo 1, letto in combinato disposto con il considerando 22, impone agli Stati membri di assicurare che i mezzi d'impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo siano applicabili agli atti di indagine richiesti nell'OEI.

Diversi Stati membri non hanno specificato che mezzi d'impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo siano applicabili agli atti di indagine richiesti in un OEI, se quest'ultimo è stato emesso nello Stato membro in questione. Un paio di Stati membri non ha definito una disposizione esplicita per le proprie azioni in veste di Stati di esecuzione. Tuttavia alcuni Stati membri hanno indicato che si applicano le leggi nazionali che disciplinano le procedure penali. In un numero esiguo di Stati membri, le normative di recepimento stabiliscono mezzi d'impugnazione specifici per gli OEI.

Alcuni Stati membri non hanno recepito esplicitamente il paragrafo 2, specificando che soltanto lo Stato di emissione potrebbe impugnare le ragioni di merito dell'emissione di un OEI.

Un numero significativo di Stati membri non ha recepito esplicitamente i paragrafi 3, 4, 6 e 7, relativi alla fornitura di informazioni sulle possibilità di impugnazione, sui termini applicabili per l'impugnazione o sulle conseguenze di un'impugnazione.

Ai sensi del paragrafo 5, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si devono informare reciprocamente sui mezzi di impugnazione contro l'emissione, il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI. Mentre un numero molto esiguo di Stati membri non ha recepito affatto tale disposizione, altri non l'hanno attuata correttamente.

3.8. Obbligo di informazione (articolo 16)

La maggior parte degli Stati membri ha recepito correttamente gli obblighi di cui all'articolo 16 di confermare la ricezione di un OEI e di fornire altre informazioni allo Stato di emissione nel corso del riconoscimento o dell'esecuzione di un OEI. Un numero esiguo di Stati membri ha tuttavia recepito l'articolo 16 soltanto parzialmente (ad esempio omettendo "senza ritardo" e "immediatamente"; l'obbligo di confermare la ricezione di un OEI non è imposto alle autorità di esecuzione, quando è coinvolta un'autorità centrale; l'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), non è recepito).

4. RACCOLTA DI DATI

Nel settembre del 2020 la Commissione ha inviato dei questionari alle autorità competenti e ad avvocati negli Stati membri, a Eurojust e alla RGE, chiedendo dati sia qualitativi sia quantitativi ai sensi dell'articolo 37 della direttiva. Essa ha ricevuto risposte da 19 autorità competenti degli Stati membri, da Eurojust e dalla RGE, nonché 9 da avvocati.

Dalle risposte delle autorità competenti emerge che l'OEI è utilizzato frequentemente: il numero di OEI emessi e ai quali è stata data esecuzione dall'inizio dell'applicazione della direttiva varia tra un basso numero a tre cifre (ad esempio uno Stato membro ha emesso 364 OEI e ne ha ricevuti 180 per l'esecuzione) e un basso numero a cinque cifre (ad esempio uno Stato membro ha emesso circa 15 900 OEI e ne ha ricevuti circa 10 500 per l'esecuzione). Inoltre il numero di OEI per i quali è stato chiesto alla RGE di fornire assistenza è aumentato significativamente passando da 255 nel 2017 a 1 762 nel 2019. Tale assistenza ha comportato ad esempio contatti diretti tra le autorità, accelerando la cooperazione, così come la fornitura di informazioni su questioni di diritto o sullo stato di un procedimento penale. Dall'entrata in vigore della direttiva, l'assistenza di Eurojust è stata richiesta in 3 348 casi concernenti OEI. Il tipo di assistenza è variato da caso a caso e ha riguardato fasi diverse, dall'emissione di un OEI al suo riconoscimento o alla sua esecuzione nonché al seguito dato allo stesso.

L'audizione di una persona e l'ottenimento di informazioni relative a conti bancari e altri conti finanziari sono tra gli atti di indagine richiesti più di frequente nella maggior parte degli Stati membri. Tuttavia sembra che la maggior parte dei tipi di atto di indagine sia richiesta con regolarità.

Alla maggior parte degli OEI è stata data esecuzione con esito positivo (tra il 76,65 % degli OEI cui è stata data esecuzione in uno Stato membro e il 96,93 % cui è stata data esecuzione in un altro Stato membro) e soltanto pochissimi OEI sono stati rifiutati (tra lo 0 % di tutti gli OEI emessi in uno Stato membro e il 17 % degli OEI emessi in un altro Stato membro). Tuttavia sono state registrate alcune questioni relative a rifiuti di dare esecuzione a OEI in singoli casi, ad esempio per motivi di doppia incriminazione o perché non era possibile autorizzare un atto richiesto in conformità con il diritto interno, così come per ragioni di fatto o a causa di questioni di traduzione, compresi motivi quali la proporzionalità, le politiche *de minimis* e la pandemia di COVID-19, oltre a rifiuti senza motivazione. Soltanto un paio di Stati membri ha invocato l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f) (diritti fondamentali) come motivo di non riconoscimento o di non esecuzione.

La maggior parte degli Stati membri ha riferito di aver dato esecuzione a un OEI e trasferito le prove allo Stato di emissione entro 31-60 giorni. Un ampio numero di Stati membri ha tuttavia riferito di aver ricevuto le prove dallo Stato di esecuzione soltanto entro 91-120 giorni. Numerosi Stati membri considerano appropriati i termini previsti per l'OEI. Un gruppo di Stati membri riferisce tuttavia singoli ritardi (gravi), anche in casi urgenti, mentre alcune risposte

indicano che il rispetto dei termini varia tra gli Stati membri. Le procedure interne, il carico di lavoro e la pandemia di COVID-19, così come altri motivi, quali l'impossibilità di notificare una citazione, sono stati citati come alcuni dei motivi per i ritardi in questione. Alcuni Stati membri riferiscono di aver risolto tali questioni attraverso contatti diretti oppure ottenendo sostegno da parte di Eurojust, della RGE o di Europol per richieste urgenti.

In generale la maggior parte degli Stati membri considera soddisfacente il quadro attuale per il riconoscimento reciproco degli OEI per l'ottenimento di prove. Tuttavia questo non è il caso per le prove elettroniche¹⁶, in relazione alle quali gli Stati membri continuano a registrare una forte necessità di norme specifiche, tanto più pressanti in ragione dell'aumento della digitalizzazione e della pandemia di COVID-19. La maggior parte degli Stati membri ritiene inoltre che la direttiva abbia semplificato e accelerato l'acquisizione delle prove e abbia avuto un impatto positivo sulla cooperazione giudiziaria in materia penale. Eurojust e la RGE condividono ampiamente tali pareri.

Sono state individuate delle difficoltà che ostacolano il buon funzionamento dell'OEI, più frequentemente esse consistono nella lunghezza e nella complessità del modulo. Sono state individuate anche delle differenze derivanti da regimi giuridici nazionali per l'ottenimento di prove, così come altre questioni di applicazione pratica in singoli casi. Ad esempio lo Stato di esecuzione che richiede l'invio della decisione nazionale (ordinanza di un organo giurisdizionale) oltre al modulo dell'OEI, moduli incompleti, traduzioni di scarsa qualità e casi nei quali lo Stato di esecuzione non ha rispettato le prescrizioni procedurali specifiche fissate dallo Stato di emissione. Per quanto riguarda quest'ultima questione, un paio di Stati membri l'ha evidenziata nel contesto dell'ammissibilità delle prove ottenute attraverso un OEI nel contesto di organi giurisdizionali. Altri Stati membri hanno tuttavia riferito di non avere difficoltà in relazione all'ammissibilità delle prove o di non disporre di tali informazioni. La maggior parte degli Stati membri ha preferito un'azione non legislativa per migliorare il funzionamento dell'OEI, ma ha anche fornito suggerimenti per semplificare il modulo.

Per quanto concerne l'intercettazione di telecomunicazioni, la maggior parte degli Stati membri o non ha potuto fornire dati precisi sulla frequenza con cui tale atto di indagine è stato utilizzato finora oppure ha riferito cifre piuttosto basse. Nel caso dell'articolo 30, il numero di OEI emessi è variato da 0 in uno Stato membro a 25 in un altro; mentre il numero di OEI ricevuti è oscillato tra 0 in uno Stato membro e 90 in un altro. Nel caso dell'articolo 31, il numero di notifiche inviate è variato tra 0 in uno Stato membro e almeno 40 in un altro; mentre il numero di notifiche ricevute è oscillato tra 0 in uno Stato membro e 35 in un altro. La maggior parte degli Stati membri non ha potuto indicare in quanti casi l'intercettazione di telecomunicazioni (ai sensi dell'articolo 30 o 31) è stata rifiutata o ha riferito cifre molto basse.

¹⁶ https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/e-evidence-cross-border-access-electronic-evidence_it.

Per quanto concerne l'eventualità che le disposizioni della direttiva sull'intercettazione di telecomunicazioni siano soddisfacenti, tenendo conto degli sviluppi tecnici, la maggior parte degli Stati membri ha indicato di considerare la direttiva soddisfacente a questo riguardo e ha ritenuto che le sfide non possano essere superate attraverso la legislazione. Pochi Stati membri hanno suggerito la possibilità di chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione della direttiva oppure hanno indicato la necessità di una regolamentazione specifica per i fornitori dei cosiddetti servizi OTT (*over-the-top*). Alcuni Stati membri non hanno preso posizione in merito.

Nell'autunno del 2018, nel contesto delle discussioni sulle nuove norme proposte per l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche conservate, la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito ai problemi attuali e ai possibili modi per migliorare l'intercettazione transfrontaliera in tempo reale. Tali consultazioni hanno dimostrato che le condizioni per l'emissione di ordini di intercettazione (quali la limitazione dell'uso di tale atto di indagine a determinati reati o a soglie specifiche di pena) stabilite nelle leggi nazionali degli Stati membri variano notevolmente e hanno mostrato che sono state registrate principalmente sfide tecniche riguardanti la trasmissione transfrontaliera di dati. Tuttavia il sistema di OEI esistente è stato considerato uno strumento adeguato e utile per gestire le richieste transfrontaliere tra gli Stati membri. Dalle consultazioni è emerso altresì che le misure legislative, comprese quelle che affrontano l'intercettazione in tempo reale nel contesto del pacchetto proposto sulle prove elettroniche, e l'armonizzazione delle diverse condizioni nazionali per affrontare le difficoltà attuali, non sono state considerate adeguate. Infine dalla valutazione della conformità è emerso che mentre la maggior parte degli Stati membri ha recepito correttamente gli articoli 30 e 31, alcuni non hanno recepito parti di tali disposizioni o non erano altrimenti conformi alla direttiva perché ad esempio prevedevano motivi obbligatori anziché facoltativi per il non riconoscimento o la non esecuzione.

Tanto la RGE quanto Eurojust hanno altresì segnalato¹⁷ alcune difficoltà nell'applicazione pratica della direttiva, ad esempio la gestione dei casi urgenti, la scarsa qualità delle traduzioni, le carenze del modulo OEI, la mancanza di una regolamentazione esplicita del "principio della specialità" e le disposizioni interpretate in maniera diversa. Per affrontare tale questione le RGE ed Eurojust hanno suggerito di intraprendere azioni legislative e non.

Le risposte fornite dagli avvocati hanno indicato che essi avevano un'esperienza pratica limitata con gli OEI. Ad esempio è stata notata un'esperienza molto limitata o assente nell'impugnazione dell'emissione di un OEI o del suo riconoscimento e della sua esecuzione. Un numero esiguo di risposte ha mostrato che le richieste della difesa di acquisire prove da un altro Stato membro (articolo 1, paragrafo 3) raramente sono state accolte. Alcune delle risposte hanno sottolineato

¹⁷ Eurojust e la RGE hanno altresì riferito pubblicamente una serie di questioni relative all'applicazione pratica, come nel caso della [nota congiunta di Eurojust e della RGE del giugno del 2019](#) e della [relazione sull'attività operativa di Eurojust del novembre del 2020](#).

l'importanza di un OEI per integrare il mandato di arresto europeo¹⁸. Sebbene un certo numero di risposte abbia suggerito che il quadro attuale per il riconoscimento reciproco degli OEI è soddisfacente nella sua protezione dei diritti fondamentali, sono stati formulati alcuni suggerimenti destinati a migliorare il funzionamento degli OEI attraverso azioni legislative o non.

Numerose autorità competenti degli Stati membri, avvocati e soprattutto la RGE ed Eurojust hanno fornito esempi di buone pratiche. Tra essi figurano ad esempio consultazioni dirette tra autorità, formazione a favore di professionisti legali, riunioni di coordinamento o pubblicazioni sull'uso dell'OEI.

5. CONCLUSIONE

La direttiva costituisce lo strumento principale per l'acquisizione di prove nell'UE. Essa ha adottato un nuovo approccio basato sul principio del riconoscimento reciproco per l'ottenimento di prove in materia penale. Nel complesso la direttiva ha fornito un valore aggiunto europeo rispetto agli strumenti precedenti, semplificando il processo di acquisizione di prove e imponendo termini concreti per farlo.

Pur riconoscendo gli sforzi compiuti dagli Stati membri fino ad oggi, dalla presente valutazione emerge anche che continuano ad esservi difficoltà riguardo ad alcune disposizioni chiave della direttiva, quali i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione. La Commissione continuerà a valutare il rispetto della direttiva da parte degli Stati membri e adotterà misure adeguate per assicurarne la conformità alle sue disposizioni in tutta l'Unione europea¹⁹.

Allo stesso tempo la Commissione sta lavorando in stretta collaborazione con gli Stati membri per superare le difficoltà connesse all'attuazione della direttiva. Dalla sua adozione la Commissione ha organizzato 3 riunioni di esperti con gli Stati membri per sostenerli nell'applicazione pratica della direttiva²⁰. Inoltre la Commissione sta promuovendo, in particolare attraverso il sostegno finanziario, l'applicazione efficace dell'OEI sensibilizzando l'opinione pubblica in merito alla sua disponibilità e sottolineando la necessità di formare i professionisti legali sulle modalità del suo utilizzo²¹. Ha altresì sviluppato il sistema digitale di scambio di prove elettroniche (eEDES), uno strumento informatico che gli Stati membri possono utilizzare per scambiarsi in modo rapido e sicuro OEI in formato digitale in conformità con le

¹⁸ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

¹⁹ In linea con la propria strategia di applicazione esposta nella comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" (C/2016/8600), la Commissione esamina in via prioritaria i casi nei quali gli Stati membri hanno recepito in modo scorretto le direttive.

²⁰ Il 25 gennaio 2016, il 18 maggio 2016 e il 22 giugno 2017.

²¹ Futuro regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia.

prescrizioni stabilite nella direttiva. Il sistema può inoltre essere utilizzato per trasmettere le prove elettroniche e le prove associate dallo Stato membro di esecuzione a quello di emissione. Nella sua comunicazione sulla digitalizzazione della giustizia adottata il 2 dicembre 2020²², la Commissione ha incoraggiato tutti gli Stati membri a connettersi all'eEDES, in quanto si prevede che ciò aumenterà ulteriormente l'efficienza della direttiva.

Infine le norme future sulle prove elettroniche²³ dovrebbero integrare la direttiva, introducendo procedure rapide che riflettano le specificità delle prove elettroniche e che rispondano alle urgenti e crescenti necessità dei professionisti legali.

²² [Comunicazione](#) della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea Un pacchetto di opportunità* (COM/2020/710 final).

²³ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM/2018/225 final) e proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali (COM/2018/226 final).